

	REPUBBLICA ITALIANA	SENT. 57/2014
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Pres. Anna Maria Giorgione	Presidente
	Cons. Teresa Bica	Componente
	Cons. Giuseppe De Rosa	Componente relatore
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21563/R del Registro	
	di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:	
	FERRARA Gabriele, nato a Roma il 13/04/1950 ed ivi	
	residente in via Nicola Stame n. 41, C.F. FRR GRL 50D13 H5O1H	
	rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo Leonardi presso il	
	quale elettivamente domiciliato in Corso Stamira n. 49 ad Ancona;	
	PERROTTELLI Rocco, nato ad Avellino il 19/03/1949 e	
	residente a Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 356, C.F. PRR	
	RCC 49C19 A509B;	
	PUTIGNANO Giuseppe, nato ad Ostuni (BR) il 10/10/1949 e	
	residente a Roma, Piazza Quinto Curzio n. 15, C.F. PTG GPP 49R10	
	G187Q;	
	NEZIRI Jonuk, nato a Berikovo (Macedonia) il 25/03/1970 e	
	residente a Servigliano (FM) in via Alcide De Gasperi n. 68, C.F. NZB	
	JNZ 70C25 Z148K;	

FODDE Natalino, nato a Sedilo (OR) il 20/11/1933 e residente

a Fermo, in via Gioacchino Rossini n. 8, C.F. FDD NIN N33S2 I564K;

LOSANI Bruno, nato a Valle Castellana (TE) il 26/02/1945 e

residente ad Ascoli Piceno in Frazione Santa Maria a Corte n. 172,

C.F. LSN BRN 45B26 L597P;

ZAGAGLIA Aurelio, nato a Castelfidardo (AN) il 16/11/1957 ed

ivi residente in via Jesina n. 59, C.F. ZGG RLA 57S16 C100M;

PEDACCHIA Patrizia, nata a San Ginesio (MC) il 13/01/1963

ed ivi residente in Viale Aldo Moro n. 3, C.F. PDC PRZ 63A53 H876I;

FOIS Gavino, nato a Bono (SS) il 5/8/1965 e residente a

Pievebovigliana (MC) in Piazza Vittorio Veneto n. 7, C.F. FSO GVN

65M05 A977L;

ARCANGELETTI Serafino, nato a Cantiano (PU) il 18/12/1945

e ivi residente in via Flaminia Antica n. 15, C.F. RCN SFN 45T18

B636A rappresentato e difeso dagli Avvocati Marcello Fagioli e

Domenico Fagioli nonché elettivamente domiciliato in via Volturmo 5

Ancona, presso lo Studio dell'Avvocato Franco Boldrini;

ANGELETTI Patrizia, nata a Sassoferrato (AN) il 22/6/1969 e

ivi residente in Frazione Venatura località Breccia n. 11, C.F.

NGLPRZ 69E55 I461W rappresentata e difesa dall'Avvocato

Giuseppe Azzarello nonché elettivamente domiciliata presso il

relativo Studio in Sassoferrato (PU) in Corso Fratelli Rosselli n. 8.

BLASI Luciana, nata a Sassoferrato (AN) il 15/5/1969 e ivi

residente in Fazione Monterosso località Canderico n. 12, C.F. BLS

LCN 69E55 I461W, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio

D'Offizi e Marcello Fagioli nonché elettivamente domiciliata in via
Volturno 5 Ancona, presso lo Studio dell'Avvocato Franco Boldrini;

GULINELLI Paolo, nato a Roma il 14/11/1952 e ivi residente,
in viale Carnaro n. 20, C.F. GLN PLA 52S14 H501S, rappresentato e
difeso dagli Avvocati Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo nonché
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato Alberto
Cucchieri in Corso Mazzini n. 148 ad Ancona.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal
decreto-legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Visto l'atto di citazione in data 10 maggio 2013 della Procura
regionale presso questa Sezione giurisdizionale, ritualmente
notificato ai convenuti.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2013,
con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Milena Posanzini, il Giudice
Relatore Dott. Giuseppe De Rosa e il Pubblico Ministero nella
persona del Vice Procuratore Generale Dott. Stefano Grossi nonché
gli Avvocati:

- Marcello Fagioli e Fabio D'Offizi, il primo per Arcangeletti Serafino
ed entrambi per Blasi Luciana;

- Daniele Provinciali, su delega dell'Avvocato Riccardo Leonardi, per
Ferrara Gabriele;

- Silvia Ferracuti, su delega dell'Avvocato Gennaro Terracciano, per
Gulinelli Paolo.

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto di citazione all'esame, del 10 maggio 2013, la Procura regionale conveniva in giudizio: Ferrara Gabriele, Perrottelli Rocco, Putignano Giuseppe, Neziri Jonuz, Fodde Natalino, Losani Bruno, Zagaglia Aurelio, Pedacchia Patrizia, Fois Gavino, Arcangeletti Serafino, Angeletti Patrizia, Blasi Luciana e Gulinelli Paolo.

Nei confronti dei predetti la Procura domandava la condanna al pagamento, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) con sede in Roma, delle seguenti somme (*comprehensive di interessi calcolati sino al 31 ottobre 2012*) - concernenti contributi illecitamente percepiti - soggette alla rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio, queste ultime in favore dello Stato:

- euro 2.923.670,40 (*euro 2.528.602,23 + interessi pari a euro 395.068,17 al 31 ottobre 2012*), così ripartite nei confronti dei privati percettori:

- Neziri Jonus, per almeno euro 346.117,84 (*300.192,55 più interessi per euro 45.925,29*);

- Fodde Natalino, per almeno euro 372.834,89 (*323.364,60 più interessi per euro 49.470,29*);

- Fois Gavino per almeno euro 288.495,93 (*248.420,82 più interessi per euro 40.075,11*);

- Pedacchia Patrizia per almeno euro 250.433,88 (*215.645,99 più interessi per euro 34.797,89*);

- Zagaglia Aurelio per almeno euro 325.418,20 (292.239,48 più interessi per euro 43.178,72);

- Losani Bruno per almeno euro 238.554,63 (205.416,89 più interessi per euro 33.137,74);

- Arcangeletti Serafino per almeno euro 422.689,44 (365.723,00 più interessi per euro 56.966,44);

- Blasi Luciana per almeno euro 389.598,41 (337.091,70 più interessi per euro 52.506,71);

- Angeletti Patrizia per almeno euro 289.527,18 (250.507,20 più interessi per euro 39.019,98);

“e nel complesso i dipendenti AGEA Putignano, Perrottelli e Ferrara”.

Queste le vicende oggetto di causa.

In data 27 gennaio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di numerosi soggetti (*privati beneficiari di contributi pubblici e pubblici funzionari incaricati di gestire le relative pratiche istruttorie per conto dell’Agenzia per le erogazioni pubbliche in agricoltura - Agea*), con riferimento alle ipotesi di reato previste e punite dagli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 471 (*uso abusivo di sigilli e strumenti veri*), 476 (*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*), 479 (*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*), 491-bis (*documenti informatici*), 640-bis (*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*) e 468 (*contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati alla pubblica*

autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti).

Si trattava di molteplici episodi di frodi comunitarie compiute su tutto il territorio nazionale, nel settore cosiddetto "Set Aside", asserite cagionare un danno erariale per un importo complessivo di circa ventisei milioni di euro.

Risultando alcuni dei beneficiari dei contributi nazionali e comunitari residenti nella Regione Marche (*Neziri Jonuz, Fodde Natalino, Fois Gavino, Pedacchia Patrizia, Zagalia Aurelio, Losani Bruno, Arcangeletti Serafino, Blasi Luciana e Angeletti Patrizia*), la Procura contabile presso questa Sezione svolgeva una lunga e accurata attività istruttoria all'esito della quale, anche sulla base delle deduzioni fornite dagli interessati, conveniva in giudizio le persone sopra indicate.

I fatti si sarebbero articolati su più livelli; ad avviso della Procura regionale i dipendenti pubblici avrebbero organizzato e posto in esecuzione una truffa così congegnata.

In un primo tempo, agricoltori compiacenti (*non aventi titolo per accedere ai finanziamenti*) venivano contattati da intermediari per presentare domande di contributo.

Le domande venivano poi fatte risultare trasmesse dalla Regione Marche mediante falsi elenchi, denominati "fuori termine", previsti per i casi in cui le istanze, inizialmente respinte, venivano quindi riammesse al beneficio.

Per poter attestare la regolarità degli elenchi, nelle relative

pratiche venivano inserite altri documenti: false richieste di chiarimenti alla Regione con le relative risposte assicuranti sulla veridicità dei dati contenuti negli elenchi; note di chiarimento autentiche ma che, in realtà, si riferivano a pratiche diverse e regolarmente istruite; finte missive comprovanti generici sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato conclusi con esito positivo.

Peraltro, le pratiche artefatte risultavano tutte sprovviste degli atti (*sentenze o provvedimenti amministrativi*) che avrebbero dovuto legittimare le riammissioni a contributo.

Una volta superata agevolmente la fase del controllo, le domande venivano ammesse al pagamento.

A tal punto, i soggetti che avevano presentato le false domande aprivano propri conti correnti bancari sui quali venivano accreditati gli assegni circolari ricevuti dall'Agea e, successivamente, riscuotevano le somme in maniera tale da impedirne ogni successiva tracciabilità.

La scoperta della truffa ordita sul territorio marchigiano si doveva a episodi accaduti in Umbria nell'anno 2005.

Nei mesi di marzo e di ottobre di quell'anno, la dott.ssa Ernesta Ranieri, Dirigente regionale, disconosceva l'autenticità di alcuni elenchi "*fuori termine*" per i quali erano stati pagati contributi in favore di due soggetti operanti in Umbria e denunciava i fatti, con due segnalazioni, alla Procura della Repubblica di Perugia.

Acquisita la relativa informativa, la Procura contabile delegava le indagini alla Guardia di Finanza che accertava numerose indebite

erogazioni di contributi a favore di agricoltori marchigiani e riconduceva ai tre funzionari dell'Ufficio Sviluppo Rurale dell'Agea (*Ferrara, Perrottelli e Putignano*) le operazioni attraverso le quali erano stati disposti i pagamenti.

Accostando a ciascun agricoltore i contributi indebitamente percepiti e a ciascun funzionario dell'AGEA i pagamenti ai quali risulta aver preso parte, la Procura contabile quantificava il danno cagionato all'Erario, addebitandolo ai convenuti nelle sopra riportate misure.

La Procura, inoltre, si era riservata di agire successivamente per il danno all'immagine e da disservizio in ipotesi di definitiva condanna dei soggetti in sede penale, prospettando anche il rischio dell'insorgenza di responsabilità dello Stato Italiano sia sulla base del documento di lavoro della Commissione Europea VI - 5330/97, sull'applicazione delle correzioni finanziarie forfettarie, sia per gli oneri derivanti dall'eventuale inutile decorso del tempo ai fini dell'effettivo recupero (*quattro-otto anni*) ai sensi dell'art 32 del Regolamento CE 1290/05, decorrente dalla notifica dell'irregolarità da parte dello Stato membro avvenuta, nel caso di specie, con comunicazione relativa al primo trimestre 2009.

Quanto agli specifici comportamenti illeciti addebitati ai convenuti la Procura sosteneva che:

Putigano (*dirigente*), Ferrara e Perrottelli (*funzionari*) operanti all'interno dell'Ufficio Sviluppo Rurale dell'Agea - deputato allo svolgimento delle pratiche contributive - ricoprivano un ruolo

determinante nell'organizzazione criminale in quanto avevano provveduto alla autorizzazione al pagamento delle false richieste di liquidazione dei contributi agricoli, senza mai svolgere una minima istruttoria, pur in presenza di gravi e palesi anomalie che avrebbero potuto e dovuto essere rilevate da funzionari in buona fede, facendoli ragionevolmente dubitare della genuinità delle missive e degli acclusi elenchi; si affermava inoltre bastare la constatazione delle elevatissime estensioni dei terreni messi a riposo e degli "stratosferici" contributi liquidati (*ammontanti a circa 200.000,00 euro per ogni beneficiario, a fronte di una media nazionale che si attestava a poche migliaia di euro*), così come rilevava la comune indicazione, nelle false missive, di generici sopralluoghi a cura del Corpo Forestale dello Stato, conclusisi con esito positivo ed ai quali non faceva riscontro alcun atto di riammissione al pagamento, rilasciato dalle autorità competenti; né, tantomeno, si rinvenivano tracce, nei fascicoli dei "fuori termine" di decisioni giudiziarie e/o amministrative costituenti il presupposto dell'ammissione delle domande tardive.

Il tutto, per la conseguente erogazione di complessivi contributi per euro 2.528.603,23 a fronte di un unico, vero e reale, elenco Set Aside "*fuori termine*" inviato dal Servizio decentrato di Macerata della Regione Marche (*con corrette modalità di conteggio e di gestione della relativa pratica*), ammontante a soli 150,00 euro.

Il Gulinelli, invece, nella sua veste di dirigente apicale dell'Agea, altresì preposto alle procedure di controllo, si sosteneva responsabile, a titolo di colpa grave, per non aver adottato alcun

provvedimento prudenziale nonostante avesse ricevuto la segnalazione dei due primi episodi di truffa avvenuti con riferimento alla Regione Umbria.

Al riguardo si censurava che il Gulinelli, a seguito della prima denuncia effettuata dalla Dott.ssa Ranieri della Regione Umbria, riteneva di rafforzare i controlli interni all'unità stessa, richiedendoli proprio ai soggetti in realtà coinvolti nella vicenda che riuscivano a eluderli e mascherarli: infatti, i fax di conferma della veridicità dei dati richiesti alle Regioni consistevano in documenti autentici tuttavia riferiti ad altre pratiche.

Quanto ai privati percettori, si evidenziava che gli stessi non avevano mai presentato, né avrebbero potuto farlo, alcuna istanza di ritiro terreno dalla produzione poiché non avevano mai goduto a titolo di possesso e/o di proprietà, di diritti di superficie agrarie idonei all'ottenimento di contributi Set Aside; avevano negoziato presso i propri conti o depositi, accesi presso istituti bancari della zona, i contributi Set Aside, costituiti da assegni circolari che erano loro pervenuti dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari.

Gli stessi, poi, avevano provveduto a svuotare i relativi conti e depositi, secondo una palese regia che aveva coordinato l'azione di quasi tutti i percettori marchigiani, come in dettaglio descritto dagli investigatori, in modo da non consentire la tracciabilità del denaro prelevato.

Nell'affermare integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa nonché nel richiamare la sentenza n. 38

del 29 marzo 2013 concernente l'identica fattispecie, la citazione della Procura regionale concludeva per la condanna dei convenuti, per il Gulinelli con riferimento al relativo comportamento omissivo concausale solo gravemente colposo, quantificandone la somma in un importo non superiore al 10% dell'importo complessivo con possibilità di valutazione della relativa responsabilità quale sussidiaria.

(Costituzione in giudizio del convenuto Gulinelli)

Con memoria depositata il 14 novembre 2013 si costituiva il convenuto Gulinelli eccependo innanzitutto la litispendenza e/o la continenza del giudizio rispetto a quelli già svolti sia innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale (*sentenza di condanna n. 38 del 2013, impugnata innanzi alla Sezione d'appello*) sia ad altre Sezione giurisdizionali (*sentenze di assoluzione n. 25 del 2013 della Sezione Umbria e d'incompetenza territoriale n. 250 del 2013 della Sezione Sardegna*).

In proposito si sosteneva che la stessa causa pendeva innanzi a Giudici diversi e, pertanto, a mente dell'articolo 39, comma 1, del codice di procedura civile, il Giudice successivamente adito avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza ovvero la continenza e disporre, con ordinanza, la cancellazione della causa dal ruolo, irrilevante la circostanza che in giudizio vi fossero altri convenuti.

Nel merito, poi, la difesa del Gulinelli sosteneva l'estraneità dell'Ufficio Monocratico - organo di vertice dell'AGEA - rispetto alle attività proprie dell'Ufficio Sviluppo Rurale nonché affermava che

eventuali responsabilità dovevano essere imputate al Dirigente preposto all'Area Autorizzazioni e pagamenti, nel quale operava l'Ufficio Sviluppo Rurale, con al vertice la Dott.ssa Concetta Lo Conte.

Si sosteneva quindi rilevare il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Procura attrice e l'inesistenza di qualunque nesso causale tra la condotta del dirigente e il danno erariale e, comunque, l'insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità amministrativa sul piano della colpa grave.

Per tale ultimo aspetto si sottolineava, dopo una analitica ricostruzione dei sottostanti fatti, come il Gulinelli, contrariamente alle asserzioni della Procura, si attivava più di quanto rientrasse nei suoi doveri, avendo potuto egli ben attendere gli esiti delle denunce penali; aveva, infatti, chiesto al dott. Putignano, Dirigente dell'Ufficio Sviluppo Rurale, di fare una ricognizione completa di tutti gli elenchi già liquidati, ricevendone puntuale assicurazione di regolarità; aveva chiesto di acquisire conferma da parte degli uffici regionali della veridicità dei dati trasmessi prima di procedere alle autorizzazioni di pagamento; aveva predisposto una nota, a firma del presidente dell'AGEA, con la quale il Nucleo Antifrodi del Comando Carabinieri di Roma veniva informato della gravità delle vicende e del timore di un allargamento del fenomeno; infine, allorché aveva ricevuto copia della seconda denuncia penale, aveva provveduto ad informare la Dirigente gerarchicamente sovraordinata all'Ufficio Sviluppo Rurale per i provvedimenti di sua competenza.

Nella sua posizione il Gulinelli, che non poteva peraltro

interferire con le indagini in corso da parte dei Carabinieri, non era in condizione di poter assolutamente immaginare, al pari della stessa autrice delle denunce, il coinvolgimento dei suoi funzionari; finché, informalmente avvertito dai Carabinieri dei sospetti che gravavano su Perrottelli e Ferrara, immediatamente provvedeva alla loro rimozione dal settore di lavoro, così come si era positivamente attivato in tutti i successivi sviluppi della vicenda, sempre e soltanto nell'esclusiva tutela delle ragioni dell'Erario.

Inoltre, egli si era altresì attivato avocando a sé le funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Sviluppo Rurale, pervenendo finanche alla sospensione cautelativa di tutti i pagamenti.

Pertanto, mancando nell'impianto accusatorio sia l'elemento della colpa grave (*rif.: giurisprudenza della Corte dei conti espressamente allegata*) che il rapporto causale col danno, avendo anzi il Gulinelli operato per contrastare i comportamenti fraudolenti in questione, nella memoria difensiva concludeva con la richiesta di assoluzione da ogni addebito.

In via istruttoria si domandava l'assunzione di prova testimoniale nei riguardi del Dott. Alberto Migliorini, responsabile dell'Area Amministrativa dell'Agea, circa la collaborazione dal Gulinelli prestata in favore dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle indagini sui fatti sottostanti.

La memoria difensiva concludeva:

- in via principale per la dichiarazione della litispendenza e per la cancellazione dal ruolo della causa;

- in via subordinata nel merito, per la dichiarazione d'inammissibilità delle domande e comunque per il rigetto della pretesa attrice, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

(Costituzione in giudizio del convenuto Ferrara)

Con memoria depositata il 20 novembre 2013 si costituiva il convenuto Ferrara, innanzitutto eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

In proposito si richiamavano l'ordinanza della Sezione Puglia n. 173 del 18 maggio 2012 - resa nell'ambito del giudizio cautelare *ante-causam* - e la sentenza della Sezione Sardegna n. 290 del 6 novembre 2013, nelle quali venivano dichiarati il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei privati beneficiari degli accrediti relativi a contributi *Set Aside*, in particolare nella prima ricordandosi la speciale disciplina attribuita al Giudice ordinario il sindacato in ordine al recupero di contributi non dovuti in agricoltura, *sub-specie* dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1986.

Nella memoria si eccepevano quindi:

- l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice, affermandosi competente la Corte dei conti per il Lazio avendo l'Agea, cui il Ferrara apparteneva, ubicazione in Roma nonché essendosi in definitiva svolte in Roma le fasi dell'azione ivi compreso l'evento generativo di danno rappresentato dal pagamento, con l'emissione di assegni circolari e relativo addebito dell'importo in danno dell'Agea; configurandosi la Sezione giurisdizionale per le Marche competente per le condotte dei soggetti percepenti le somme, giammai per le

condotte degli agenti disponenti i pagamenti;

- la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in particolare perché l'Agea risultava informata in data 30 marzo 2005 della vicenda evidenziata dalla Regione Umbria, la cui funzionaria aveva denunciato il fatto alla Procura di Perugia, oltretutto avendo la Procura erariale di Ancona reputato di agire qualificando le condotte quali gravi violazioni agli obblighi contrattuali dell'agente, pertanto prive di rilevanza penale, decorrendo dunque il termine dalle singole operazioni conosciute e conoscibili con l'ordinaria diligenza dai vertici dell'Ente;

- l'infondatezza degli addebiti, dovendosi escludere quale elemento fondante la fattispecie di responsabilità amministrativa la richiesta di rinvio a giudizio innanzi al Giudice penale, stante la scelta della Procura erariale di non attendere, da un lato, gli sviluppi del procedimento penale e, dall'altro, di enucleare dalla complessiva vicenda solo gli episodi relativi ad alcuni percettori; dovendo quindi verificarsi la sussistenza o meno di traccia documentale in atti del coinvolgimento del Ferrara nei singoli pagamenti indebiti oggetto dell'atto di citazione; sul punto si annotava che: non tutte le autorizzazioni di pagamento erano state sottoscritte dal Ferrara; non risultava che il Ferrara avesse partecipato a tutte le istruttorie; mancando dunque negli atti della Procura regionale il più elementare dei controlli vale a dire chi avesse sottoscritto i singoli provvedimenti e se nelle relative date il Ferrara fosse stato presente in servizio o meno.

La memoria difensiva concludeva:

- in rito: per la dichiarazione del difetto di giurisdizione rispetto alla posizione dei privati percettori delle somme; per la dichiarazione dell'incompetenza territoriale e funzionale della Sezione adita e, per l'effetto, per la disposizione della trasmissione degli atti al Procuratore regionale presso la Sezione Lazio;
- nel merito, in via preliminare: per la dichiarazione della prescrizione della pretesa erariale;
- nel merito: per il rigetto della domanda e, comunque, per la riduzione della misura dell'importo dovuto.

Vinte le spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

(Costituzione in giudizio del convenuto Arcangeletti)

Con memoria depositata il 20 novembre 2013 si costituiva in giudizio il convenuto Arcangeletti, eccependo anch'egli innanzitutto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti non essendosi realizzata alcuna partecipazione del medesimo alla formazione dei procedimenti amministrativi instauranti un rapporto di servizio funzionale con la P.A..

Nella memoria si eccepivano quindi:

- l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice, affermandosi competente la Corte dei conti per il Lazio, essendosi compiuta in Roma l'attività dei funzionari Agea, ovvero la Corte dei conti per l'Umbria risultando gli assegni, relativi alla posizione del convenuto, essere stati scambiati presso Unicredit Banca di S. Giustino in

Perugia;

- **la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa**, in particolare perché l'Agea risultava informata nel marzo dell'anno 2005 della vicenda evidenziata dalla Dirigente della Regione Umbria; inoltre, a dimostrazione che non vi era stato alcun occultamento doloso, si rilevava che all'Arcangeletti era contestato l'addebito nell'anno 2006; era inoltre stato notificato nell'aprile 2008 il provvedimento di sospensione dei contributi comunitari, dimostrativo dell'insussistenza di occultamento doloso alcuno, non idoneo ad integrare effetto interruttivo della prescrizione; risultando il primo atto interruttivo della prescrizione essere stato notificato al convenuto il 30 novembre 2012, dunque ben oltre il quinquennio; la pretesa si sosteneva comunque tardiva posto che gli estremi della violazione dovevano essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di 180 giorni e quelli all'estero entro il termine di 370 giorni dall'accertamento (*rif.: articolo 4 della legge n. 898 del 1986*); in ogni caso, anche a voler ritenere il *dies a quo* come decorrente dalla concessione del nulla osta dell'autorità procedente, atteso che la richiesta era del 3 febbraio 2010 mentre il processo verbale di constatazione era del 14 ottobre 2010; circostanze già note all'Agea, mentre l'atto interruttivo della prescrizione - l'invito a dedurre - veniva comunicato il 6 novembre 2012, quindi oltre l'avvenuto decorso del termine quinquennale;

- la necessaria sospensione del procedimento contabile in pendenza del procedimento penale, evidenziandosi - dalla lettura dell'atto di

citazione - che il processo contabile si fondava su un impianto probatorio mutuato per intero dal processo penale in corso;

- **la riduzione della domanda risarcitoria**, avendo l'Amministrazione trattenuto le somme dovute al convenuto, per premi PAC dell'anno 2006, per un importo pari ad euro 37.681,28 (*rif.: accertamento definitivo AGEA*);

- **l'insussistenza dell'elemento psicologico**, avendo l'Arcangeletti agito in perfetta buona fede, ritenendo le somme percepite riferibili ai contributi dell'Unione europea relativi alle annate dal 1990/1991 al 1994/1995; a riprova si sosteneva che il convenuto non aveva posto in essere alcun comportamento volto ad occultare la situazione nella quale suo malgrado si era venuto a trovare.

La memoria difensiva concludeva:

- in rito: per la dichiarazione del difetto di giurisdizione rispetto alla posizione dei privati percettori delle somme; per la dichiarazione dell'incompetenza territoriale della Sezione adita in quanto competente la Sezione giurisdizionale per il Lazio o, in via subordinata, la Sezione giurisdizionale per l'Umbria; per la sospensione del processo contabile sino alla conclusione del processo penale pendente innanzi al Tribunale di Roma;

- nel merito, per il rigetto della pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, per la riduzione della stessa mediante compensazione tra quanto asseritamente percepito e quanto non versatogli a titolo di contributi comunitari;

- in via istruttoria: per la disposizione di una C.T.U. volta a

determinare l'importo dei premi comunitari PAC trattenuti dall'Agea dal 2006 ai fini della eventuale compensazione; per l'assunzione di prova testimoniale del Sig. Celeste Lupatelli, sulla seguente circostanza: *"Vero che Arcangeletti Serafino mise a disposizione le proprie generalità al fine di ottenere i contributi comunitari legittimi dei quali beneficiava da molti anni"*.

(Costituzione in giudizio della convenuta Blasi)

Con memoria depositata il 20 novembre 2013 si costituiva la convenuta Blasi eccependo anch'essa innanzitutto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti non essendosi realizzata alcuna partecipazione della stessa alla formazione dei procedimenti amministrativi *(da parte di funzionali infedeli)* instauranti un rapporto di servizio funzionale con la P.A. .

Nella memoria si eccepevano quindi:

- l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice, affermandosi competente la Corte dei conti per il Lazio, essendosi compiuta in Roma l'attività dei funzionari Agea, ovvero la Corte dei conti per l'Umbria risultando gli assegni, relativi alla posizione della convenuta, essere stati scambiati presso Unicredit Banca di S. Giustino in Perugia;
- la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in particolare perché l'Agea risultava informata nel marzo dell'anno 2005 della vicenda evidenziata dalla Dirigente della Regione Umbria; inoltre, a dimostrazione che non vi era stato alcun occultamento doloso, si rilevava che alla Blasi era stato notificato nel maggio 2008

il provvedimento di sospensione dei contributi comunitari, risultando il primo atto interruttivo della prescrizione notificato al convenuto il 30 novembre 2012; la pretesa si sosteneva comunque tardiva posto che gli estremi della violazione dovevano essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di 180 giorni e quelli all'estero entro il termine di 370 giorni dall'accertamento (*rif.: articolo 4 della legge n. 898 del 1986*); in ogni caso, anche a voler ritenere il *dies a quo* come decorrente dalla concessione del nulla osta dell'autorità procedente, atteso che la richiesta era del 3 febbraio 2010 mentre il processo verbale di constatazione era del 6 agosto 2010; circostanze già note all'Agea, mentre l'atto interruttivo della prescrizione - l'invito a dedurre - veniva comunicato il 3 dicembre 2012, quindi oltre l'avvenuto decorso del termine quinquennale;

- l'estraneità della convenuta rispetto ai fatti addebitati, quale indebita percettrice per l'anno 2006 di assegni per un valore complessivo di euro 337.091,70; a fronte del ricevimento dei titoli di credito, la Blasi si sosteneva aver aperto un conto temporaneo presso la filiale Unicredit di San Giustino di Perugia il 4 aprile 2006, sul quale sarebbero poi stati versati, tramite girata, gli assegni; successivamente si affermava che il 28 aprile 2006 la Blasi aveva effettuato sul conto varie operazioni di "scarico" (*emissione di tre assegni circolari per un ammontare complessivo di 132.231,30 euro in favore di Pauselli Graziano, somma utilizzata per la restituzione all'Agea dell'indebitato da questi percepito per l'annualità 2004; prelevamento in contanti di euro 129.327,33; trasferimento in contanti*

*della somma di euro 55.000,00 in favore dell'imputato Zippilli Gabriele, da questi riversata su conto acceso presso la Cordusio Fiduciaria S.p.a.; riversamento di euro 75.533,07 sul mandato fiduciario acceso anch'esso presso la Cordusio Fiduciaria, ma sul quale sarebbe stato delegato ad operare, con firma disgiunta, Gazzilli Riccardo); in proposito si allegavano "emergenze" investigative a supporto dell'affermazione dell'estraneità della Blasi rispetto i precitati fatti (la fittizia operazione di restituzione di fondi all'Agea, esponente la Blasi al rischio di essere identificata; il prelevamento di ingenti somme in contanti oltre la soglia di euro 12.500,00; lo svolgimento di operazioni bancarie senza la sigla dell'operatore e con firma (disconosciuta) della Blasi; il comportamento della convenuta che non appena venuta a conoscenza di un possibile procedimento penale a proprio carico, presentava denuncia contro ignoti; l'avvenuto riversamento delle somme ricevute a terzi, senza alcun vantaggio economico per la convenuta), tutto ciò affermandosi deporre per l'emersione di una prestanome - la Blasi appunto - alla quale addossare ogni responsabilità penale nel caso di scoperta della truffa, così evitando la possibilità di risalire, per *tabulas*, dal prestanome ai reali autori del fatto di reato;*

- la riduzione della pretesa risarcitoria, avendo l'Amministrazione "trattenuto le somme dovute alla Blasi sino all'anno 2012 per la complessiva somma di euro 63.028,40..... Tale ammontare ad oggi è stato quantificato, sulla scorta della ricostruzione all'uopo effettuata dalla Coldiretti, in euro 74.724,70 per premi PAC a cui avrebbe avuto

diritto la Blasi a partire dall'anno 2006. A ciò va ulteriormente aggiunto l'ammontare di euro 42.000,00 a cui la Blasi avrebbe avuto diritto ai sensi del Reg. CE 1698/05 a titolo di indennità compensativa a decorrere dall'anno 2006".

La memoria difensiva concludeva:

- in rito: per la dichiarazione del difetto di giurisdizione risultando questa del Giudice ordinario; per la dichiarazione dell'incompetenza territoriale della Sezione adita in quanto competente la Sezione giurisdizionale per il Lazio o, in via subordinata, la Sezione giurisdizionale per l'Umbria;

- nel merito, per il rigetto della pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto nonché sprovvista di ogni idoneo supporto probatorio nonché fondata su di un diritto prescritto; in via subordinata, per la riduzione della stessa mediante compensazione tra quanto asseritamente percepito e quanto non versato a titolo di contributi comunitari;

- in via istruttoria:

- per la disposizione di una C.T.U. volta a determinare la riconducibilità alla Blasi delle firme per girata presenti sugli assegni emessi dall'Agea menzionati nell'atto di citazione della Procura regionale, in considerazione della denuncia contro ignoti sporta nonché del disconoscimento formale effettuato in sede di interrogatorio ex articolo 415-bis del c.p.c.;

- per la disposizione di una C.T.U. volta a determinare l'importo dei premi comunitari PAC trattenuti dall'Agea dal 2006 ai fini della eventuale compensazione;

- per l'acquisizione degli assegni asseritamente recapitati alla

Blasi nonché della documentazione bancaria relativa all'apertura del

conto presso la filiale Unicredit di San Giustino di Perugia nonché per

l'acquisizione della documentazione bancaria relativa all'accensione

del mandato fiduciario presso la Cordusio Fiduciaria di Milano

intestato alla Blasi stessa.

Il tutto, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del

giudizio.

(Costituzione in giudizio della convenuta Angeletti).

Con memoria depositata il 10 dicembre 2013 si costituiva la

convenuta Angeletti eccependo fondamentalmente che la medesima,

nel periodo intercorrente dal giugno 1995 al dicembre 2001, era

oggetto di procedura fallimentare in quanto socio illimitatamente

responsabile della Angeletti Giancarlo S.n.c. di Sassoferrato.

In proposito si allegava che la dichiarazione di fallimento (*rif.:*

visura C.C.I.A.A. di Ancona del 6 maggio 1998 e decreto di chiusura

del fallimento n. 58/95 del 1° dicembre 2011 del Tribunale di Ancona)

aveva prodotto l'incapacità della convenuta ad intrattenere qualsiasi

rapporto di natura economica e commerciale comportante la

disposizione di somme di denaro, oltre che il "filtro" di tutta la sua

documentazione epistolare e cartacea da parte del Curatore

fallimentare (*Rag. Giannino Lattanzi*).

Si sosteneva pertanto evidente che nessun atto né,

tantomeno, alcun assegno poteva pervenire alla Angeletti che

neppure avrebbe potuto negoziarlo senza che fosse prima transitato

al Curatore fallimentare e senza la prescritta autorizzazione del Tribunale fallimentare; al riguardo si sosteneva incomprensibile come la stessa avesse potuto "aprire" un conto corrente a San Giustino, dove non era peraltro mai stata, presso un Istituto bancario che non l'aveva mai vista e con il quale non aveva intrattenuto rapporti di alcun genere, tenuto conto delle particolari e approfondite ricerche che ogni Istituto di credito svolgeva prima di permettere l'apertura di un conto corrente. Tanto più con riferimento alla negoziazione di assegni per oltre 250.000,00 euro.

Nel rilevare che appariva strano che da tutta la vicenda rimanesse estraneo il responsabile o chi per lui dell'Agenzia dell'Istituto di credito di San Giustino - omettendo qualunque controllo - si sosteneva evidente che le firme apposte sulle domande di ammissione ai contributi e sugli assegni non risultavano essere né corrispondenti, né somiglianti a quelle della convenuta per dimensioni e forme.

Sul punto, si allegava che tra il 2000 e il 2005 aveva ottenuto dal Tribunale fallimentare di Ancona l'autorizzazione a stipulare contratti di affitto di terreni agricoli, con riferimento ai quali aveva presentato domande di contributi per ottenere i finanziamenti di legge; risultando pertanto verosimile che altri - in ragione del proprio ufficio - potevano aver acquisito sia il nominativo sia copiato la sottoscrizione, facendo ricadere sulla medesima tutte le conseguenze delle indebite richieste.

La memoria difensiva concludeva per il rigetto della domanda

perché infondata in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compensi di legge.

Nell'udienza dell'11 dicembre 2013, i legali dei convenuti si riportavano alle difese già dispiegate in atti, in particolare insistendo:

- (*Avvocati D'Offizzi e Fagioli, per i convenuti Arcangeletti e Blasi*):

per il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, i privati non avendo partecipato alla formazione degli atti e delle decisioni dell'Agea; per

l'incompetenza della Sezione giurisdizionale per le Marche dovendo

questa ritenersi o della Sezione per il Lazio ovvero per l'Umbria, in

quanto l'operazione degli assegni avveniva presso la Banca Unicredit

di San Giustino - Perugia; per la prescrizione dell'azione erariale,

individuandosi il *dies a quo* della stessa nell'anno 2005 e risultando

gli inviti a dedurre notificati nell'anno 2012; per la sospensione del

processo contabile (*per il convenuto Arcangeletti*), posto che in

questo vi era stata la costituzione di parte civile dello Stato e che le

prove del giudizio contabile erano maturate nel processo penale (*rif.:*

Corte dei conti, Sezione Molise n. 133 del 2007); per la Blasi, da

ultimo, l'Avvocato D'Offizzi richiamava che l'assistita aveva

disconosciuto tutte le firme sugli assegni e sui moduli di versamento

nonché richiamava le "emergenze investigative" già evidenziate in

citazione (*nel penale non vi era mai stato un accertamento bancario,*

nonostante i moduli mancanti della firma dell'operatore dell'Istituto di

credito, la tracciabilità dei relativi movimenti, il fatto che il Direttore

della Filiale Unicredit di San Giustino, Francesco Maneguale, aveva

negoziato l'apertura di un conto corrente con un soggetto fallito, la

Sig.ra Angeletti; tutto ciò deponendo per una "truffa elegante" in cui la

Blasi aveva assunto la veste di capro espiatorio senza intraprendere

alcun rapporto né col gruppo intermedio o superiore

dell'organizzazione criminale); sempre con riferimento alla predetta

convenuta, il legale insisteva sia per la sospensione del processo

contabile sostenendo che nel giudizio penale si sarebbero potuti

chiarire ulteriori aspetti (*tra cui il fatto che la Blasi avesse girato più*

soldi di quanti ne avesse ricevuto dall'Agea oltre al dato

dell'usurpazione della firma per la quale fattispecie la medesima

aveva sporto querela), sia per la riduzione dell'addebito

sull'accertamento dei fondi sospesi dall'Agea alla stessa spettanti

quali contributi PAC degli anni dal 2006 al 2008;

- (*Avvocato Ferracuti, per il convenuto Gulinelli*): per la litispendenza

ovvero per la continenza del giudizio rispetto quelli già svolti innanzi a

questa e ad altre Sezioni giurisdizionali; il legale richiamava altresì

argomentazioni a sostegno dell'infondatezza della pretesa

giurisdizionale (*l'originaria incompetenza del Dirigente con riferimento*

ai controlli, risultando questo preposto all'Area pagamenti; l'azione

svolta a tutela dell'Agea, tra cui la revoca degli incarichi a Perrotelli e

Ferrara già a fine novembre dell'anno 2006);

L'Avvocato Daniele Provinciali, per il convenuto Ferrara, si

riportava alle difese già dispiegate in atti e depositava la nota spese e

giurisprudenza.

A sua volta, il P.M. richiamava la sentenza n. 38 del 2013 e

segnatamente precisava:

- sulla giurisdizione, che pur se non la fattispecie non veniva espressamente affrontata nell'ambito della sentenza n. 38 del 2013, sussisteva giurisprudenza ponente sullo stesso piano i soggetti che avevano presentato domanda con quelli che, in fatto, avevano percepito i fondi pubblici (*rif.: Corte dei conti, Sezione Puglia 21 novembre 2013, n. 1537 e n. 1538*); venendo dunque fondamentalmente in rilievo, ai predetti fini, lo sviamento della finalità del contributo pubblico;

- sulla competenza, che questa si radicava laddove i contributi venivano percepiti e che copiosa giurisprudenza aveva chiarito che, in tema di sviamento di contributi, il danno si determinava all'economia locale (*rif.: Corte dei conti, Sezione Liguria n. 118 del 2010; Sezione Sicilia n. 2752 del 2010; Sezione Campania n. 479 del 2011*);

- sulla litispendenza, che la distinzione risiedeva a "monte" (*AGEA*) risultando però necessaria la compartecipazione a "valle" (*privati percettori*); sotto il profilo dell'inscindibilità delle cause, queste venivano quindi rimesse alle Sezioni regionali;

- sulla prescrizione, che rilevava la contezza della P.A. con riferimento al pregiudizio patito, ma non in base a un processo naturalistico, bensì in relazione ai caratteri della certezza, della concretezza e dell'attualità del danno stesso;

- sull'elemento soggettivo, che sul punto si era già espressa la sentenza n. 38 del 2013 accertando la sussistenza per i funzionari pubblici di gravi violazioni;

- sulle peculiarità della posizioni del convenuti Arcangeletti, Blasi e Angeletti, riconosciuto il dato che erano stati gli unici percettori ad aver controdedotto, che non sembrava integrata la prova delle circostanze dai medesimi unicamente dichiarate in quanto anche le falsità dedotte dovevano essere dimostrate.

Su replica consentita:

- l'Avvocato D'Offizi sottolineava che il luogo della competenza territoriale era Perugia e che non vi era stato alcun occultamento doloso in quanto per l'Agea già noti i fatti nell'anno 2008; che per Arcangeletti, Angeletti e Blasi risultano prove in atti, in ossequio al principio della parità delle armi, non potendo ad esempio la Angeletti ricevere assegni in quanto fallita ovvero non essendosi la Blasi mai recata a San Giustino di Perugia; ulteriormente, si sosteneva non comprensibile il ritardo di diciassette giorni nell'invio degli assegni circolari da parte dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari (*n.d.r.: aspetto strumentale all'apertura dei conti presso la filiale Unicredit di San Giustino di Perugia ?*);

- l'Avvocato Fagioli sosteneva che risultava maturata la prescrizione quinquennale con riferimento sia al momento della conoscenza dei fatti, sia alla determinazione del danno certo e attuale e che l'Arcangeletti era in assoluta buona fede perché destinatario di contributi legittimi;

- l'Avvocato Ferracuti affermava che la colpa grave del Gulinelli si sarebbe dovuta valutare in prospettiva *ex ante* e non *ex post*.

Su replica consentita, il P.M. rilevava che la Blasi non aveva

tempestivamente denunciato i fatti e che, per il resto, doveva tenersi conto dei fatti già accertati nella sentenza n. 38 del 2013, precitata.

DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio concerne l'ipotesi di responsabilità amministrativa contestata ai convenuti con riferimento a episodi di frodi comunitarie consistenti nell'ottenimento di contributi pubblici a fronte di false pratiche.

Non tutti costituiti nel giudizio, le eccezioni e/o le domande opposte in rito alle pretese della Procura regionale sono state le seguenti:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti (*convenuti Ferrara, Arcangeletti e Blasi*);

- l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice (*convenuti Ferrara, Arcangeletti e Blasi*);

- la litispendenza e/o la continenza del giudizio rispetto ad altri già svolti (*convenuto Gulinelli*);

- la sospensione del procedimento contabile in pendenza del procedimento penale (*convenuto Arcangeletti*);

- la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa (*convenuti Ferrara, Arcangeletti e Blasi*).

Tali questioni, nell'ordine proposto, saranno primieramente esaminate.

2. Hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento a profili diversi, i convenuti Ferrara, Arcangeletti e Blasi.

2.1. Premessa la menzione svolta all'ordinanza n. 173 del 2012 della Sezione giurisdizionale per la Puglia, secondo la tesi formulata dalla difesa del Ferrara la speciale disciplina affida al Giudice ordinario la procedura per il recupero di contributi non dovuti in agricoltura, di talché non pensabile si configurerebbe la devoluzione della questione medesima anche alla Corte dei conti.

Premesso che l'ordinanza n. 173 del 2012 della Sezione Puglia ha affermato e non declinato la giurisdizione sul Ferrara (*nella qualità di funzionario Agea*), deve richiamarsi che in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Corte dei conti - con l'assunzione dell'obbligo di destinare somme concernenti un finanziamento pubblico allo scopo determinato dalla P.A., il rapporto tra Ente erogante e soggetto beneficiario non si esaurisce nella mera destinazione delle somme, bensì si configura quale espletamento di un'attività rientrante tra i compiti della P.A. cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A. - alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo - e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalla finalità pubblica perseguita, egli realizza un danno per l'Ente pubblico cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile (*Cass. SS.UU. 1° marzo 2006, n. 4511*).

Sul punto è appena il caso di annotare che laddove il funzionario pubblico abbia partecipato (*ovvero, come apparirebbe nel caso di che trattasi, sia risultato uno dei fondamentali attori*)

dell'azione illecita deve rispondere anch'esso innanzi alla Corte dei conti per l'eventuale sviamento della finalità pubblica riconnessa all'erogazione del pubblico denaro.

Quanto poi al rapporto sussistente tra il giudizio di responsabilità amministrativa e quello devoluto al Giudice ordinario, aventi a oggetto gli stessi fatti, questa Sezione giurisdizionale - con sentenza n. 92 del 15 aprile 2011 - ha già chiarito che diversi si configurino i giudizi:

- sindacabili dal Giudice civile (*concernenti le revoche dei contributi disposte dagli Enti eroganti i finanziamenti pubblici*);

- conoscibili dalla Corte dei conti (*in tema di risarcimento dei danni erariali connessi allo sviamento delle risorse pubbliche dagli scopi predeterminati dalle relative discipline di riferimento*).

Nel primo caso, in effetti, verrebbero fondamentalmente in rilievo inadempimenti di natura civilistica specificamente "sanzionati" dai bandi con la previsione della revoca integrale ovvero parziale del contributo per ognuna delle violazioni ivi previste.

Diversamente deve opinarsi nella prospettiva pubblicistica, specificamente azionabile in via esclusiva innanzi a questa Corte, avente a oggetto il risarcimento del danno erariale connesso allo sviamento delle risorse, dal fine pubblico predeterminato.

Del resto, ove alla violazione "mera" non risultasse correlato alcuno "sviamento" dell'uso dei fondi pubblici, nessun danno erariale potrebbe rinvenirsi nella prospettiva - esclusivamente sindacabile dalla Corte dei conti - della mancata attuazione delle finalità

pubblicistiche richiedenti il concorso del privato; fermo restando il diritto-dovere dell'Ente erogante il finanziamento di recuperare, anche in tale evenienza, il contributo.

E' noto che tali vicende hanno costituito l'oggetto di pronunce controverse. Tra queste, tuttavia, si ritiene di poter richiamare a sostegno di quanto sinora argomentato, la sentenza 17 aprile 2009, n. 146 della Sezione d'appello Sicilia così statuente: "*Risulta del tutto evidente ... che la norma di cui il p.m. chiede l'applicazione (n.d.r.: relativa alla disciplina dello specifico contributo) ha un contenuto sanzionatorio e non risarcitorio, non essendo finalizzata a porre rimedio ad un concreto sviamento delle finalità perseguite, e quindi alla rifusione di un effettivo danno erariale, ma alla generica prevenzione di possibili frodi comunitarie. Ne deriva che, in mancanza d'una specifica norma che attribuisca al p.m. contabile il relativo potere sanzionatorio, sussiste nella specie il difetto assoluto di giurisdizione di questa Corte*".

Tale decisione - in disparte la conclusiva declinatoria della giurisdizione (*non condivisibile per quanto sopra già chiarito*) - appare confermare tutto quanto già esposto con riferimento all'ontologica diversità sussistente tra l'azione di risarcimento del danno erariale (*perseguibile innanzi a questa Corte*) e l'azione di revoca del contributo pubblico attivata dall'Ente erogatore (*opponibile dal privato innanzi al Giudice ordinario*).

Peraltro, quanto sopra esposto e motivato rende evidente che, nell'indicata prospettiva della revoca del contributo pubblico, nessuna

azione del Funzionario pubblico potrebbe ammettersi innanzi al Giudice ordinario.

L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal convenuto

Ferrara deve essere, quindi, rigettata.

2.1. Analoga eccezione è stata sollevata dai convenuti Arcangeletti e Blasi (*presunti percettori dei contributi pubblici illecitamente conseguiti*), in ragione dell'acclarata insussistenza di qualsivoglia loro domanda intesa a ottenere i contributi stessi (*in quanto le relative istanze sarebbero state falsamente formate dai funzionari AGEA*); in particolare, sono richiamate dai convenuti:

- la precitata ordinanza n. 173 del 2012 della Sezione Puglia, per la quale: *"E' evidente che, nella mera messa a disposizione della propria identità e dei propri conti correnti bancari (rectius: delle relative coordinate) non possa ravvisarsi una partecipazione del soggetto privato ad alcun ipotetico procedimento amministrativo concessorio idoneo a generare obblighi di servizio ed a radicare, per questa via, la giurisdizione di questa Corte"*;

- la sentenza n. 290 del 6 novembre 2013 della Sezione Sardegna ribadente quanto già sostenuto con l'ordinanza n. 173 del 2012 della Sezione Puglia (*"Ritiene il Collegio che, non essendosi mai costituito un rapporto di servizio, né organico né funzionale, fra l'amministrazione e i privati percettori, attesa l'assenza di qualsivoglia partecipazione dei medesimi alla fase procedimentale - pur nella sua più ampia accezione - la cognizione della domanda giurisdizionale finalizzata a conseguire il ristoro del danno patito dall'ente pubblico,*

proposta nei confronti dei suddetti, debba essere devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria").

In proposito, questo Collegio condivide il diverso orientamento assunto, con la sentenza n. 1538 del 21 novembre 2013, dalla stessa Sezione Puglia.

Nel merito della questione, deve pertanto ritenersi fondamentale - al fine del radicamento della giurisdizione di questa Corte dei conti - il *petitum* sostanziale concernente la domanda all'esame, integrato dal risarcimento del danno erariale (*quale definito al capo 2.1. che precede*) cagionato da chiunque si sia ingerito nella gestione pubblica, anche - come avvenuto nella specie - per aver consentito l'erogazione dei finanziamenti pubblici (*mediante la messa a disposizione dei propri dati, senza i quali non si sarebbe potuto materialmente provvedere alla concessione di contributo alcuno*):
“...giudica il Collegio che, nella fattispecie all'esame si siano realizzate le condizioni per ritenere sussistente un rapporto di servizio (in senso lato), con l'inserimento nella fase istruttoria che si svolgeva in sede regionale, dei soggetti privati percettori dei contributi pubblici, mettendo a disposizione dell'organizzazione truffaldina le proprie identità e fornendo gli estremi dei propri conti correnti e, per ciò stesso, inserendosi nell'iter del procedimento concessorio, quali compartecipi fattivi dello stesso, senza che abbia rilievo la circostanza della mancata presentazione di aiuto, in quanto il rapporto di servizio può essere anche “di fatto” (Corte dei conti, Sezione Puglia, sentenza n. 1538 del 2013, precit.).

L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai convenuti

Arcangeletti e Blasi, in quanto giuridicamente infondata, deve essere conseguentemente rigettata.

3. L'incompetenza territoriale è stata eccepita dai convenuti Ferrara, Arcangeletti e Blasi.

Nel merito va ribadito che la competenza territoriale in materia di responsabilità amministrativo-contabile si ricava dall'articolo 1, terzo comma, del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 che, a sua volta, rinvia alla legge 8 ottobre 1984 n. 658, il cui articolo 2, alla lettera B) così dispone: *“i giudizi ... di responsabilità ... riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi ... di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno si sia verificato nel territorio della regione”*.

Nel caso di specie la competenza di questa Sezione si radica per effetto del secondo criterio indicato dalla norma sopra richiamata, il quale dà rilievo all'ambito territoriale nel quale sono avvenuti i *“fatti”* causativi del danno.

Poiché il fatto dannoso all'esame si identifica in una fattispecie a formazione progressiva, attuata attraverso condotte interattive di più soggetti, detta fattispecie deve ritenersi integrata nel tempo e nello spazio in cui si è compiuto l'ultimo atto della serie delittuosa, manifestatosi con l'acquisizione degli illeciti benefici da parte dei

percipienti i contributi.

Diversamente opinando, infatti, si dovrebbero ritenere causalmente irrilevanti le condotte dei beneficiari privati nella determinazione del danno pubblico, con la inaccettabile conseguenza del venir meno della loro responsabilità amministrativa contro ogni moderno principio giurisprudenziale che vuole attrarre nell'ambito della giustizia contabile anche i soggetti che, senza averne titolo, si rendono destinatari di provvidenze pubbliche con azioni dolose o gravemente colpose.

In altri termini, all'attualità del danno che si determina al momento dell'indebita percezione dei contributi consegue la competenza territoriale relativa ai soggetti percettori privati, la quale necessariamente attrae quella eventuale degli autori dell'erogazione pubblica.

Poiché, dunque, i pagamenti sono stati effettuati in favore di agricoltori residenti nel territorio marchigiano, la competenza a conoscere dei fatti inerenti a tali pagamenti appartiene alla Sezione correttamente adita.

Inoltre, con riferimento all'articolo 2 della legge 658 del 1984 (*che disponeva in materia di competenza territoriale della regione Sardegna oggi estesa a tutte le sezioni regionali*), per il quale la competenza territoriale si radica laddove si è svolta l'attività di gestione di beni pubblici, deve constatarsi che la stessa attività illecita deve dirsi svolta nell'ambito marchigiano, sia perché con essa si è inteso falsamente perseguire lo scopo di soddisfare interessi pubblici

collocati in quel preciso contesto territoriale sia perché tale attività si è artatamente servita di presunti referenti in servizio presso la Regione Marche (*in termini, Sezione Marche n. 38 del 29 marzo 2013; cfr., ulteriormente: Corte dei conti, Sezione Umbria n. 25 del 29 aprile 2013 e Sezione Puglia n. 1538 del 21 novembre 2013*).

L'eccezione d'incompetenza territoriale deve essere pertanto rigettata.

4. Ha eccepito il convenuto Gulinelli la litispendenza ovvero la continenza del procedimento attuale con altri precedentemente esitati, al fine della dichiarazione dell'estinzione del presente giudizio.

Nel merito delle questioni va *in primis* esclusa l'ipotesi della litispendenza, anche in stretta correlazione con le motivazioni per le quali si è accertata la competenza di questa Sezione giurisdizionale: non sussiste l'identità del fatto costitutivo del diritto azionato, risultando oggettivamente la richiesta della Procura regionale riguardare contributi percepiti da soggetti diversi (*fattispecie assorbente l'operato, a monte, dei funzionari AGEA*).

Quanto alla continenza, va quindi escluso che il *petitum* alla base delle cause già svolte risultasse più esteso in modo da comprendere la pretesa costituente l'oggetto del presente giudizio, presentando le fattispecie all'esame caratteri indubbiamente paralleli e autonomi, ancorché analoghi rispetto quelle già decise.

Le eccezioni di litispendenza ovvero continenza devono essere conseguentemente rigettate.

5. Va quindi esaminata la domanda di sospensione del processo

ex articolo 295 codice di procedura civile, applicabile al presente giudizio in virtù del rinvio automatico di cui all'articolo 26 del regio decreto n. 1038 del 1933, sollevata dalla difesa dell'Arcangeletti.

Quanto alla sospensione necessaria del processo contabile ex articolo 295 codice di procedura civile, si osserva che già sotto l'imperio dell'articolo 3 del precedente codice di procedura penale (*a termini del quale "se viene iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso..."*), e nonostante l'assoluta precisione del dato normativo, la prevalente giurisprudenza di questa Corte era orientata ad affermare l'inesistenza di un automatico obbligo di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, nella considerazione che l'esigenza del rispetto del dettato normativo andava comunque rapportata al principio dell'assoluta autonomia dei giudizi; sicché era compito del giudice contabile stabilire "*discrezionalmente*" la sospensione quando, verificandosi una perfetta e piena identità di fatti materiali oggetto dei due giudizi, la cognizione del reato si ponesse come antecedente logico-giuridico rispetto alla cognizione della responsabilità amministrativa (*cf. Corte dei conti, Sez. II, 25 marzo 1981 n. 65; SS.RR., 22 luglio 1981 n. 285; Sez. II, 1 giugno 1987 n. 99; Sez. II 16 gennaio 1989 n. 3*).

Con l'avvento del nuovo codice di procedura penale, a seguito della mancata riproduzione del predetto articolo 3 e del principio di cui esso era espressione, i criteri giurisprudenziali della separatezza e della autonomia dei diversi giudizi sono stati definitivamente assunti

a fondamento della normativa regolante i rapporti di pregiudizialità tra i giudizi stessi.

In coerenza con tale impostazione, anche gli articoli 651 e 654 del nuovo codice di procedura penale hanno riprodotto i vecchi articoli 27 e 28 in prospettiva affatto diversa.

Infatti, mentre l'articolo 651 pone il principio che *“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno...”*, l'articolo 654 afferma che *“nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno ad un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale...”*.

Or dunque, mentre quest'ultimo articolo (*al pari dell'articolo 652 del codice di procedura penale*) non può ritenersi applicabile al giudizio di responsabilità amministrativa, l'articolo 651 costituisce elemento normativo idoneo a disciplinare i rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile; cosicché nei giudizi innanzi al giudice contabile la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata con le

garanzie del contraddittorio, riveste efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed alla sola illiceità penale (*cfr. Corte dei conti, SS.RR. 5 febbraio 1990, n. 648/A*).

A conferma e in ordine a ciò l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97 prescrive che *“la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti (pubblici) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”*.

D'altra parte occorre anche considerare che potrebbe non esservi una perfetta sovrapposizione dei fatti che stanno alla base degli illeciti penali e contabili. Invero, mentre nel giudizio penale non viene in evidenza il fatto storico nella complessità degli elementi che lo compongono, essendo il Giudice (*specie ora che il processo è improntato al rito accusatorio*) vincolato ai soli elementi introdotti dalle parti e comunque a quelli aventi esclusiva rilevanza penale, nel giudizio di responsabilità amministrativa (*anche per effetto del potere sindacatorio proprio del Giudice contabile*) possono essere oggetto di accertamento fatti ulteriori e diversi anche in rapporto alle particolari norme che ne disciplinano la liceità sotto il profilo amministrativo.

Sotto detto profilo, tuttavia, deve riscontrarsi che pur non sussistendo più alcun obbligo per il giudice della responsabilità

amministrativa di disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, i fatti allegati dalle parti - oltre a risultare per quota parte soggetta alla cognizione di questo Giudice del tutto identici con quelli già sottoposti al vaglio del Giudice penale - per altra quota parte, del tutto rilevante al fine della ricostruzione delle posizioni dei singoli percettori dei contributi (*in particolare dell'Angeletti, della Blasi e della Angeletti*), sfuggono al potere di accertamento di questa Corte afferendo vicende attinenti altresì a condotte di soggetti terzi non convenuti nel presente giudizio contabile atto (*l'imputabilità ai predetti convenuti delle censurate condotte concernenti la messa a disposizione dell'organizzazione truffaldina le proprie identità e fornendo gli estremi dei propri conti correnti, segnatamente sostanziate dall'apertura presso la specifica, periferica, filiale UNICREDIT, sita oltretutto in altra regione, da parte di soggetti tra loro in alcun comprovato rapporto di diretta relazione*).

Ne consegue che, nello specifico caso all'esame, va riconosciuta la pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto quello contabile non solo per l'Arcangeletti, ma altresì per le convenute Blasi e Angeletti che versano nell'identica condizione difensiva del primo.

Si rinvia pertanto a separata ordinanza per la determinazione degli adempimenti conseguenti.

6. Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione dei fatti che hanno dato luogo all'ipotesi di responsabilità amministrativa, sollevata dal convenuto Ferrara (*l'eccezione veniva proposta anche dall'Arcangeletti e dalla Blasi; cfr. tuttavia supra, capo 5.*).

Al riguardo, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994

stabilisce: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla sua scoperta”*.

Versandosi in ipotesi delittuosa è dunque la seconda parte della norma ad assurgere rilievo nei casi di che trattasi.

Risulta in proposito che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha reso l'informativa ex articolo 129 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale alla Procura generale della Corte dei conti con nota in data 27 gennaio 2010, e che la Procura contabile attrice ha notificato l'invito a dedurre - idoneo ad interrompere la prescrizione recando le indicazioni di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile - nei confronti del Ferrara il 26 novembre 2012.

L'eccezione di prescrizione sollevata dal predetto convenuto deve essere pertanto disattesa.

7. Passando alla disamina del merito, va premesso che i fatti nei quali si è articolata la vicenda risultano essere stati già compiutamente inquadrati nella sentenza n. 38 del 2013 di questa Sezione giurisdizionale.

7.1. Al fine di favorire il ritiro dei seminativi dalla produzione per la messa a riposo di terreni agricoli, l'attuale disciplina nazionale e comunitaria dello specifico settore, denominato *Set Aside*, prevede l'attivazione di una procedura che inizia con la presentazione di una

domanda di aiuto da parte degli agricoltori al proprio assessorato regionale per l'agricoltura o agli omologhi organismi provinciali. In sede regionale o locale, quindi, si provvede a controllare e istruire le istanze pervenute le quali, al termine di questa fase, vengono qualificate regolari ovvero irregolari.

Nel primo caso, i nominativi dei beneficiari confluiscono in un elenco di liquidazione che viene inviato all'AGEA (*Agenzia per le erogazioni in Agricoltura*) deputata alla erogazione dei contributi per il tramite della banca tesoriere, l'Istituto Centrale delle Banche Popolari.

Nel secondo, gli elenchi vengono trasmessi all'AGEA solo se l'eventuale successivo contenzioso (*giudiziale od amministrativo*) si conclude in favore dell'agricoltore. Questi ultimi elenchi vengono denominati "fuori termine", perché afferenti ad annualità pregresse, e contengono tutti i riferimenti cartolari che ne giustificano l'emissione.

L'erogazione dei fondi da parte dell'AGEA viene disposta ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 1999 (*come modificato dalla legge n. 441 del 2001*), nell'ambito di un Ufficio Monocratico ed è di competenza di una particolare unità organizzativa denominata Ufficio Sviluppo Rurale.

La procedura in uso per il conferimento dei contributi nel settore Set-Aside risponde alle indicazioni ed ai criteri contenuti nelle seguenti disposizioni normative:

- Reg. (CEE) 1094/88, modificante i Regolamenti (CEE) n. 797/85 e n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;

- Reg. (CEE) n. 1272/88, disciplinante le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

- Reg. (CEE) n. 2328/91, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

- D.M. 19 febbraio 1991, n. 63 "*Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al Regolamento CEE 797/85*".

La procedura - regolamentata da un apposito manuale - prevede, tra l'altro, che:

- il premio è subordinato al rispetto, da parte del beneficiario, dell'impegno di mantenere i terreni a riposo per il periodo per il quale ha presentato la domanda;

- le Regioni e gli Organismi delegati (*IPA, Comunità Montane, Provincie, Enti di Sviluppo*) provvedono ad istruire le pratiche sulla base della presentazione della domande di aiuto ed a compilare un elenco di liquidazione provinciale che viene inviato all'AGEA, sia su carta che su supporto informatico, fatti salvi i casi di contenzioso che vengono trattati individualmente a parte e con elenchi singoli;

- il termine di presentazione degli elenchi di liquidazione è fissato al 31 dicembre successivo alla conclusione della campagna a cui l'impegno si riferisce, al fine di consentire all'AGEA di effettuare i pagamenti entro il 31 marzo, ad esclusione delle pratiche per le quali, in seguito a controllo, sono state avviate procedure amministrative o giudiziarie, la cui liquidazione può avvenire solo dopo l'esaurimento delle procedure anzidette;

- alle Regioni e agli Organismi delegati (*IPA, Comunità Montane, Provincie, Enti di Sviluppo*) è demandato, unitamente al Corpo Forestale dello Stato, il compito di effettuare i controlli sul mantenimento degli impegni da parte dei beneficiari;

- gli elenchi, una volta pervenuti all'AGEA, vengono verificati nella loro esattezza e completezza e, entro 46 ore, viene dato all'Agrisian (*soggetto che opera e gestisce i servizi informatici a supporto delle procedure di pagamento dell'Agea*) l'ordine di predisporre le autorizzazioni di pagamento.

Nell'ambito del procedimento sopra descritto, i funzionari dell'Ufficio Sviluppo Rurale svolgono le seguenti attività:

- il dirigente ha funzioni organizzative, di distribuzione dei carichi di lavoro, di aggiornamento normativo e di controllo sullo stato di attuazione del piano di lavoro;

- il funzionario revisore, sotto la supervisione del dirigente, assegna gli elenchi pervenuti dalle Regioni ai funzionari istruttori a lui assegnati, ne controlla il lavoro e relaziona al dirigente riguardo a tutte quelle situazioni che presentano particolari problematiche;

- il funzionario istruttore, ricevuti dal revisore gli elenchi di cui sopra, accerta la presenza della lettera ufficiale di trasmissione da parte della Regione e la rispondenza tra la documentazione pervenuta e quanto riportato nella lettera di trasmissione; quindi verifica la conformità e la completezza dell'elenco di liquidazione. Se le verifiche si concludono con esito negativo, l'intera documentazione viene restituita alla Regione; in caso contrario, i documenti vengono inviati

all'Agrisian.

Una volta effettuare le verifiche di sua competenza, l'Agrisian trasmette all'Ufficio Sviluppo Rurale l'autorizzazione meccanografica di pagamento, i supporti magnetici contenenti la lista dei beneficiari nonché i dati relativi alle modalità di pagamento.

Il funzionario revisore verifica la conformità e la congruità dei dati indicati sull'autorizzazione di pagamento e consegna all'incaricato gli elaborati per la predisposizione dei relativi mandati di pagamento.

Il funzionario istruttore compila la *check-list* per la parte di propria competenza e la restituisce al funzionario revisore.

Quest'ultimo, dopo aver integrato la *check-list* con la propria firma, la sottopone alla firma del dirigente con l'autorizzazione di pagamento e i relativi mandati; richiede all'incaricato di effettuare la convalida dei mandati di pagamento e la stampa della lista di trasmissione; infine trasmette all'Ufficio Esecuzione Pagamenti i supporti magnetici, l'autorizzazione di pagamento, i mandati con la relativa lista e la *check-list*.

7.2. All'epoca dei fatti, Gulinelli Paolo era il dirigente dell'Ufficio Monocratico, Putignano Giuseppe era il dirigente dell'Ufficio Sviluppo Rurale, Perrottelli Rocco era il funzionario istruttore e Ferrara Gabriele era il funzionario revisore.

Dagli atti di causa risulta che l'AGEA tra il 2003 e il 2006 ha indebitamente corrisposto a soggetti residente nelle Marche contributi fuori termine per un valore di poco meno di tre milioni di euro, cui va

aggiunto oltre un milione di euro per interessi.

Va sul punto va precisato che, da parte dei soggetti costituiti, non vi è stata nessuna opposizione in ordine alle irregolarità riscontrate nelle erogazioni delle quali si discute, bensì la sostanziale affermazione dell'assenza di qualsiasi loro colpevolezza in ordine agli indebiti esborsi che hanno determinato il danno in questione.

Pertanto, preso atto che tutte le erogazioni cui si fa riferimento nelle istanze di risarcimento sono indebite e che le stesse hanno dato luogo ad un danno erariale pari al loro complessivo ammontare, deve il Collegio vagliare le singole posizioni dei convenuti in modo da accertare se agli stessi possano essere attribuite le condotte illecite ipotizzate negli atti di citazione e, quindi, se l'evento dannoso possa essere posto in rapporto causale con le condotte medesime.

A tal fine, anche questo Collegio ritiene comprovati i seguenti, specifici accadimenti:

I. - il 9 marzo 2005 la sig.ra Lucci Anna Maria, impiegata nell'ufficio Sviluppo Rurale dell'Agea, nell'eseguire le procedure per la liquidazione dei contributi a beneficio dei percettori compresi negli elenchi pervenuti il giorno prima dalla Regione Umbria, riscontrava un'anomalia nell'indirizzo di tale Fanti Paolo; l'anomalia trovava immediata conferma sia attraverso l'Anagrafe Tributaria sia nella risposta telefonica ricevuta dai dipendenti della Regione Umbria;

II. - l'11 marzo 2005 l'Ufficio Sviluppo Rurale inviava alla Giunta della Regione Umbria, Direzione delle attività produttive, la nota n. 707 a firma del dott. Putignano, dirigente dell'ufficio, nella quale si chiedeva

di precisare l'indirizzo di un beneficiario di contributi comunitari (*la ditta Fanti Paolo*) nel settore *Set-Aside* compreso in un elenco, relativo alla campagna 1994/95, pervenuto all'Agenzia l'8 marzo 2005, in quanto, da controlli effettuati sulla banca dati dell'anagrafe tributaria, l'indirizzo non corrispondeva a quello indicato negli elenchi di liquidazione trasmessi dalla Regione Umbria;

III. - il 23 marzo 2005 la dott.ssa Ranieri, funzionaria della regione Umbria, con nota indirizzata al dott. Putignano, chiedeva via fax all'Agea di sospendere i pagamenti relativi a tutti i beneficiari del predetto elenco di liquidazione in attesa di nuove disposizioni;

IV. - nello stesso giorno la dott.ssa Lo Conte, Direttore dell'Area Autorizzazione Pagamenti, disponeva la sospensione dei pagamenti ai beneficiari contenuti nell'elenco stesso;

V. - il 30 marzo 2005 la predetta dott.ssa Ranieri, avendo rilevato che la firma apposta sugli elenchi di liquidazione era apocrifa, presentava denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia, inviandone copia al dott. Gulinelli;

VI. - Il 6 aprile 2005 il dott. Gulinelli chiedeva al dott. Putignano di effettuare una ricognizione di tutti gli elenchi pervenuti dalla Regione Umbria e già liquidati, relativi al *Set-Aside*, al fine di verificarne la congruenza dei dati e la completezza documentale (*nota n. 14762/UM*), ricevendone conferma;

VII. - nella stessa data il dott. Gulinelli dava disposizione a ciascun dirigente degli Uffici autorizzativi, tra cui l'Ufficio Sviluppo Rurale, di acquisire conferma per iscritto della veridicità dei dati trasmessi da

parte delle regioni che avevano curato l'istruttoria delle domande di contribuzione prima di procedere al pagamento (*nota n. 14763/UM*);

contemporaneamente il dott. Gulinelli predisponeva anche una nota a

firma del presidente dell'Agea (*Avvocato Antonio Buonfiglio*) e diretta

al Comando Carabinieri - Politiche Agricole - Nucleo Antifrodi

Carabinieri Roma, in cui si evidenziava la gravità delle vicende, e si

mostrava il timore che il fenomeno potesse riguardare anche altri casi

ed assumere dimensioni maggiori (*nota n. 14749/UM*);

VIII. - il 15 aprile 2005 il dott. Putignano rispondeva al titolare

dell'Ufficio Monocratico, e per conoscenza al direttore dell'Area

Amministrativa, informandolo che gli elenchi trasmessi l'8 marzo dalla

Regione Umbria, erano autentici e che i dati ivi contenuti erano

veritieri. Assicurava comunque che i pagamenti delle somme già

liquidate erano stati bloccati dall'ufficio a seguito degli accertamenti

sulla ditta Fanti Paolo (*nota n. 1066*);

IX. - il 28 dello stesso mese, il dott. Putignano informava gli stessi

dirigenti che dalla ricognizione effettuata sugli elenchi relativi al

periodo 2002-2005 non era risultata alcuna anomalia e che detti

elenchi erano stati confermati dalla dott.ssa Ranieri che li aveva

sottoscritti in data 20 aprile 2005 (*nota n.1161*);

X. - il 19 ottobre 2005 la dott.ssa Ranieri inviava al dott. Gulinelli

copia di una seconda denuncia penale (*nota n. 17954/UM*);

XI. - di ciò, nello stesso giorno, il dott. Gulinelli informava i direttori

dell'Area Amministrativa e dell'Area Autorizzazione Pagamenti (*la*

dott.ssa Lo Conte), quest'ultima dirigente gerarchicamente

sovraordinato all'Ufficio Sviluppo Rurale.

X. - il 21 ottobre 2005, il Nucleo Antifrodi del Comando Carabinieri Politiche Agricole, invitava a comparire il Dr. Rocco Perrottelli, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria avviate sui fatti relativi ai sopracitati elenchi;

XI. - Il 24 ottobre 2005, il Comando Carabinieri invitava il Dott. Putignano a presentarsi per rendere informazioni sugli stessi fatti;

XII. - Il 27 settembre e 27 ottobre 2006, a seguito delle informazioni ricevute dai Carabinieri in ordine alle indagini in corso sui funzionari Perrottelli e Ferrara, dott. Gulinelli emetteva ordini di servizio con i quali i predetti venivano rimossi dal settore *Set-Aside*;

XIII. - il 6 giugno 2007 i Carabinieri, in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica, acquisivano la documentazione originale riguardante le pratiche di finanziamento nel settore *Set-Aside* relative a 133 beneficiari;

XIV. - nella stessa data il dott. Gulinelli dava alcune disposizioni cautelative all'Agrisian, tra cui quella di sospendere urgentemente, a titolo cautelativo, tutti i pagamenti di aiuti comunitari e nazionali, sia diretti che indiretti, eventualmente in corso a favore dei 133 soggetti attenzionati dalla Guardia di Finanza (*nota n. 25516/UM*);

XV. - il 27 luglio 2007 il dott. Gulinelli trasferiva il dott. Putignano ad altro ufficio, assumendo in proprio le funzioni del dirigente dell'Ufficio Sviluppo Rurale.

7.3. Così riprodotti i comportamenti assunti dai funzionari dell'Agea, occorre ora verificare se gli stessi abbiano avuti diretta incidenza

causale con gli indebiti esborsi e, contestualmente, se le singole condotte possedano i requisiti di colpevolezza richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa dei loro autori.

Vengono quindi dapprima congiuntamente evidenziate le attività svolte dall'istruttore Perrottelli e dal revisore Ferrara.

Mentre Perrotelli non si è costituito, Ferrara sostiene che mancano nell'impianto accusatorio precisi riferimenti ad episodi e circostanze a dimostrazione di sue precise responsabilità per i fatti di causa e, in particolare, opponeva alla pretesa della Procura regionale che:

- non tutte le autorizzazioni di pagamento erano state dallo stesso sottoscritte;
- non risultava che egli avesse partecipato a tutte le istruttorie;
- mancava negli atti della Procura regionale il più elementare dei controlli vale a dire chi avesse sottoscritto i singoli provvedimenti e se nelle relative date il medesimo risultasse presente in servizio o meno.

Ritiene al riguardo il Collegio che entrambi i convenuti abbiano svolto un ruolo di primo piano nella vicenda *de qua* in quanto, avendo gestito direttamente le pratiche in questione (*come risulta dai tabulati informatici*), erano i soli ad avere avuto la concreta possibilità di manipolarle; inoltre, essi non possono avere agito che di comune accordo, giacché, per la metodologia di lavoro sopra descritta, la costruzione dei falsi documentali non sarebbe potuta avvenire ad opera di uno soltanto senza la collaborazione dell'altro.

Vale in proposito la constatazione che spesso le attività

dell'istruzione e della revisione venivano svolte simultaneamente dalla stessa postazione operativa telematica e a volte con sovrapposizione dei ruoli.

I precisi e numerosi riferimenti delle pratiche incriminate alle attività operative di uno dei due soggetti o di entrambi, effettuati dalla Procura attrice, appaiono quindi più che idonei a costituire elementi probanti della loro condotta dolosa, consistente nell'aver confezionato false pratiche contributive ricorrendo a ripetute contraffazioni di documenti, la cui presenza è servita a non ingenerare sospetti in quei soggetti chiamati ad occuparsi delle successive fasi informatizzate dell'autorizzazione di pagamento e del pagamento stesso.

Invero, i falsi fascicoli non soltanto contenevano tutti gli atti previsti dalla procedura (*le domande dei privati agricoltori, gli atti istruttori della regione Marche e le note di invio degli elenchi*) ma talvolta erano sapientemente integrati con verbali di positivo accertamento redatti dal Corpo forestale e, soprattutto, da note della stessa Regione Marche di conferma della veridicità di dati precedentemente trasmessi: verbali e note autentiche, ma che riguardavano elenchi e pratiche regolari affatto diverse.

Vi è poi, in atti, un particolare carteggio dal quale emerge chiaramente l'esistenza di un collegamento tra il Perrottelli e alcuni illeciti percettori.

Si tratta di documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza di Pescara a seguito della rogatoria avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma al Tribunale Commissariale Civile e Penale di

San Marino per effettuare accertamenti bancari tendenti a chiarire la negoziazione di provviste finanziarie collegate alle illecite erogazioni

Set-Aside.

Tra questi documenti vi è la copia di una disposizione data alla Banca sammarinese del Titano dall'ing. Ettore Ferrara - fratello del convenuto Gabriele Ferrara e collettore di somme di denaro provenienti da alcuni illeciti percettori - per prelevare dal proprio conto corrente la somma di euro 100.000,00 da consegnare al Perrottelli che si sarebbe presentato presso gli sportelli bancari.

E' da presumere quindi che il dott. Perrottelli fosse collegato con gli illeciti percettori attraverso l'ing. Ettore Ferrara che rappresentava l'anello di congiunzione tra l'apice (*i funzionari Agea*) e la base (*i percettori*) dell'organizzazione.

Il disegno criminoso alla fine veniva scoperto a causa di una banale incongruenza nei dati di un beneficiario.

Evidentemente, a causa del gran numero delle operazioni truffaldine e della celerità con le quali le stesse dovevano essere portate a compimento, Ferrara e Perrottelli finivano per commettere un errore che li tradiva mettendo in luce i raggiri commessi.

I comportamenti di Ferrara e Perrottelli rivestono dunque un'indiscutibile matrice dolosa, essendo stati essi attivamente partecipi nell'attuazione del disegno criminoso diretto a procurarsi personali, illeciti profitti finanziari attraverso la consapevole lesione degli interessi della Pubblica Amministrazione.

7.4. Di natura dolosa risulterebbe anche la posizione del dirigente

Putignano Giuseppe, venendo in rilievo i seguenti elementi:

- l'abnorme divario sussistente tra l'estensione dei terreni messi a riposo e i contributi percepiti illegalmente dai soggetti riportati negli elenchi "*fuori termini*" rispetto all'estensione dei terreni e ai contributi risultanti dagli elenchi "*ordinari*";

- il dato che ciascun percettore regolare risultava aver messo a riposo, mediamente, ogni anno, un'estensione di terreno pari di circa 5 ettari percependo un contributo medio di euro 2.288,37, ogni percettore irregolare risultava aver messo a riposo, in media, un'estensione di terreno di circa 145 ettari percependo un contributo medio di euro 60.400,00.

Dunque, a prescindere da specifiche competenze di verifica, il Perrottelli, nella veste di dirigente dell'Ufficio Sviluppo Rurale, che aveva il compito non secondario di firmare l'autorizzazione di pagamento, non poteva assolutamente ignorare la gran massa di pagamenti che egli andava disponendo in favore di soggetti inseriti negli elenchi fuori termine rispetto agli beneficiari ordinari.

Invece non risulta che il Perrottelli abbia mai compiuto alcuna verifica né abbia mai chiesto ai revisori chiarimenti o spiegazioni di sorta.

Decisivo si configura poi il fatto che nei fascicoli dei percettori marchigiani non sono stati rinvenuti né la *check-list* (ossia la lista di controllo delle autorizzazioni di pagamento) prevista dal manuale delle procedure di cui si è detto sopra, né i provvedimenti (*giurisdizionali o amministrativi*) di riammissione a pagamento,

trattandosi di pratiche alle quali in prima istanza era stato negato il finanziamento.

Orunque, tale fondamentale incompletezza documentale, pur essendo di tutta evidenza, non veniva mai rilevata dal dirigente dell'Ufficio.

Inoltre, dall'esame del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 19 ottobre 2005 dalla sig.ra Lucci Maria Antonietta (*in servizio presso l'Ufficio Sviluppo Rurale fino al mese di aprile 2005 e addetta alla liquidazione dei pagamenti inerenti il settore Set-Aside*) al Comando Carabinieri Politiche Agricole di Roma e da questo inviato alla Procura della Repubblica di Perugia, si ha la prova delle modalità con le quali è venuto alla luce il fenomeno delle illecite erogazioni.

Invero, la predetta Lucci, nell'eseguire le procedure per la liquidazione dei contributi a beneficio dei percettori inseriti negli elenchi pervenuti dalla Regione Umbria, aveva riscontrato un'anomalia nell'indirizzo di tale Fanti Paolo; anomalia che la Lucci aveva tentato di chiarire sia con l'accesso all'anagrafe tributaria, sia contattando personalmente alcuni dipendenti di quella Regione, ricevendo, in esito, la conferma che gli estremi degli elenchi di liquidazione nei quali era ricompreso il predetto Fanti Paolo non riguardavano contributi del settore set aside ma contributi riguardanti altre provvidenze.

Di qui i successivi approfondimenti intercorsi tra l'Agea e la Regione Umbria permettenti di accertare la falsificazione di tali

elenchi, con la conseguente denuncia penale da parte della dott.ssa Ranieri e l'informativa inviata alla stessa Agea.

Quindi, la nota dell'11 marzo 2005 con la quale il dott. Putignano chiedeva alla Regione Umbria di precisare l'indirizzo del beneficiario Fanti Paolo, null'altro era che un atto necessitato dall'iniziativa della Sig.ra Lucci.

Tanto che, in seguito, il dott. Putignano a più riprese rassicurava il dott. Gulinelli sulla congruenza dei dati e sulla completezza documentale di tutti gli elenchi pervenuti dalla Regione Umbria e già liquidati, compresi quelli pervenuti l'8 marzo 2005.

Con riferimento agli elementi anzidetti, pertanto, questo Collegio accerta la dolosa partecipazione del dott. Putignano nella truffa.

7.5. Passando alla posizione del dirigente preposto all'Ufficio Monocratico dell'Agea, il dott. Paolo Gulinelli, al quale la Procura attribuisce la colpa grave di non aver impedito che si effettuassero i pagamenti relativi ai contributi fittiziamente giustificati.

Ciò in quanto, benché più volte informato dell'esistenza di indagini sulla regolarità delle erogazioni dei contributi *Set-Aside*, il dott. Gulinelli non sarebbe efficacemente intervenuto, limitandosi a chiedere attività di verifica ai funzionari sottoposti, tra cui proprio il responsabile dell'Ufficio Sviluppo Rurale, erroneamente supponendo che le irregolarità riscontrate avessero cause esterne all'Agea e ritenendo comunque che la seconda denuncia penale fosse una continuazione della vicenda iniziata a marzo 2005.

Il predetto dirigente, per contro, si difende sostenendo di aver ricevuto dai funzionari preposti al settore *Set-Aside* le più ampie assicurazioni circa la regolarità delle pratiche e, ciò nonostante, senza attendere gli esiti delle denunce penali, di aver informato della vicenda il Nucleo Antifrodi del Comando Carabinieri di Roma, evidenziando il timore di un allargamento del fenomeno; per cui, non potendo interferire con le indagini che stavano svolgendo i Carabinieri, non poteva immaginare il coinvolgimento dei suoi funzionari prima di essere messo a parte dei sospetti che gravavano su di loro.

Le argomentazioni difensive non appaiono però in grado di escludere la responsabilità del dott. Gulinelli nella vicenda.

Le sue iniziative, infatti, conseguenti alla notizia della denuncia penale da parte della dott.ssa Ranieri, non sembrano possedere, in una stretta valutazione *ex ante*, l' idoneità a evitare il prodursi degli eventuali danni correlati ai fatti emergenti dalla denuncia stessa.

Reputa invero anche questo Collegio che il dott. Gulinelli avrebbe dovuto considerare che la falsificazione della firma del funzionario della Regione Umbria non poteva che essere opera di un operatore interno all'Agea e che, a fronte di ciò e della prevedibile gravità del caso, avrebbe dovuto verificare personalmente la documentazione sospetta e la sua corrispondenza con le procedure richieste dal sistema, poiché, in tal caso, sarebbe stata di tutta evidenza la mancanza nei fascicoli della *check-list* e dei provvedimenti di riammissione a pagamento.

Altrettanto grave e ingiustificabile è da ritenere poi il comportamento omissivo del dott. Gulinelli il quale, nonostante la dott.ssa Ranieri avesse immediatamente chiesto di sospendere in via cautelare tutti i pagamenti relativi agli elenchi provenienti dalla Regione Umbria e nonostante avesse avuto notizia della seconda denuncia penale, non adottava alcun provvedimento prudenziale, avendo tra l'altro ritenuto, con colpevole superficialità, che tale denuncia fosse la prosecuzione della prima.

Infatti, la decisione di sospendere i pagamenti dell'intero settore *Set-Aside* veniva presa dal Gulinelli soltanto il 6 giugno 2007.

La tardiva adozione del provvedimento di blocco - che appare sicuramente ingiustificata dopo la notizia della seconda denuncia penale - ha quindi consentito che avessero luogo le illecite erogazioni a favore dei convenuti-percettori.

Per queste ragioni la condotta, sostanzialmente omissiva, del Gulinelli deve porsi in collegamento causale con il danno erariale nella misura che sarà più avanti determinata, e va ascritta a colpa grave, atteso che, pur mancando la prova della sua partecipazione all'ideazione e alla conduzione dell'attività illecita, appare manifesta la grave e perseverante violazione degli obblighi di servizio posta in essere nella totale inosservanza sia di precisi doveri derivanti dalla posizione apicale rivestita nell'ambito dell'Ufficio Monocratico, comprendente l'Ufficio Sviluppo Rurale, che di semplici regole precauzionali di condotta, correlate ai criteri della prevedibilità e della evitabilità dell'evento.

7.6. Quanto ai privati percettori convenuti in giudizio (*ad eccezione di Arcangeletti, Blasi e Angeletti; cfr. supra, capo 5.*), basti rilevare che nessuno di loro aveva mai presentato un'effettiva domanda per l'ottenimento dei contributi in argomento.

Nonostante ciò essi percepivano le somme erogate dall'Agea, nelle misure indicate in narrativa, mediante assegni circolari che avevano provveduto a versare su propri conti correnti, dai quali, successivamente, avevano effettuati prelievi, spesso in contemporaneità, fino a svuotarli del tutto, e in modo tale da farne perdere ogni possibile tracciabilità.

Tanto induce a ritenere comprovato che tali soggetti svolgevano e, pertanto, assumevano un ruolo determinante nella organizzazione criminale; il che li rende quindi corresponsabili, a titolo di dolo, del danno erariale per cui è causa.

8. Sulla base di quanto sopra esposto, motivato e precisato, deve essere affermata la responsabilità amministrativa dei predetti convenuti (*capi 7.3., 7.4., 7.5. e 7.6.*).

Relativamente alla ripartizione degli addebiti - premesso che si ritengono insussistenti le condizioni per l'applicazione del potere riduttivo ex articolo 52 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 - si richiamano i principi già espressi in precedenti decisioni di questa Sezione (*sentenze 27 gennaio 2009 n. 22 e 1 settembre 2008 n. 329*):

- l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*come modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione*), innovando la precedente disciplina,

dopo aver qualificato "personale" la responsabilità amministrativa (*primo comma*), ha statuito che se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (*comma 1-quater*) e che i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente (*comma 1-quinquies*);

- la parziarietà e la solidarietà sono situazioni giuridiche che sorgono non in dipendenza della natura dei comportamenti illeciti dei soggetti convenuti nel giudizio contabile ma dal rapporto obbligatorio che nasce tra gli stessi soggetti e la P.A. danneggiata per effetto della sentenza (*costitutiva*) di condanna pronunciata dal giudice; per cui si distinguono sentenze che creano obbligazioni parziarie e sentenze che creano obbligazioni solidali, a seconda delle forme di responsabilità che le stesse vanno a sanzionare;

- la solidarietà è concepita come un'ipotesi qualificata di responsabilità intesa, attraverso la valorizzazione dei comportamenti individuali di ciascun responsabile, a estendere l'addebito ai singoli oltre la quota loro assegnata in ragione del principio della parziarietà, esponendoli ad una maggiore azione esecutiva tesa a potenziare la tutela del credito erariale;

- conseguentemente, il riparto degli addebiti avviene in base al principio della parziarietà, eventualmente precisandosi che gli autori di comportamenti dolosi o di arricchimenti illeciti sono responsabili anche solidalmente, nel senso che rispondono anche per i debiti

imputati agli altri soggetti;

- ciò, tuttavia, non esclude (*giusta le argomentazioni espresse nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 4/1999/QM*) che, in sede esclusivamente esecutiva, nel caso di concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, possa permanere la distinzione tradizionalmente operata tra la responsabilità principale di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento e la responsabilità sussidiaria di chi ha agito con colpa grave, in base alla quale in primo luogo deve essere escusso il debitore principale e poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato (*sent. Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello n. 201 del 2008*);

- al fine di non eludere il sostanziale dettato normativo del sopra richiamato comma 1-*quater*, deve restare comunque salva la possibilità del debitore che sia stato escusso anche per i debiti dei soggetti concorrenti di rivalersi nei loro confronti nei limiti delle somme agli stessi imputate.

Sulla base di tali assiomi e quindi in parziale difformità dalle conclusioni formulate negli atti introduttivi, ritiene il Collegio che il danno erariale, complessivamente quantificato in euro 2.923.670,40 (*euro 2.528.602,23 + interessi pari a euro 395.068,17 al 31 ottobre 2012*), vada ripartito con le modalità di seguito esposte.

Considerato che le attività illecite, come sopra accertate, hanno procurato ai convenuti che hanno percepito i contributi ed ai

funzionari dell'Agea Ferrara, Perrottelli e Putignano, che li hanno dolosamente erogati, un illecito arricchimento pari all'ammontare del danno di cui si richiede il risarcimento (*euro 2.923.670,40*), può presumersi - in mancanza di diversa dimostrazione - che dalle somme accreditate a ciascun beneficiario abbiano tratto eguale vantaggio il beneficiario stesso e i tre funzionari predetti.

Conseguentemente appare corretto addebitare a ciascun destinatario delle illecite contribuzioni un quarto delle somme dallo stesso percepite, e a ciascuno dei predetti funzionari dell'Agea un quarto delle somme complessivamente erogate (*ivi incluse quelle concernenti i convenuti Arcangeletti, Blasi e Angeletti*), corrispondenti alle misure di seguito indicate (*comprehensive di interessi al 31 ottobre 2012*):

- Ferrara Gabriele: euro 730.917,60;
- Perrottelli Rocco: euro 730,917,60;
- Putignano Giuseppe: euro 730,917,60;
- Neziri Jonus: euro 86.529,46;
- Fodde Natalino: euro 93.208,72;
- Fois Gavino: euro 72.123,98;
- Pedacchia Patrizia: euro 62.608,47;
- Zagaglia Aurelio: euro 81.354,55;
- Losani Bruno: euro 59.638,66.

Per tutti, gli addebiti vengono disposti a titolo di responsabilità principale e in via solidale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 *quinquies*, della legge n. 20 del 1994, fatta salva l'eventuale azione di regresso

esercitabile dal convenuto adempiente nei confronti degli altri condannati per il recupero delle quote singolarmente addebitate, secondo la disciplina dettata dagli articoli 1294 e 1299 del codice civile

Per quanto concerne, invece, Gulinelli Paolo, nei cui confronti il Collegio ha accertato la sussistenza di un comportamento omissivo di natura gravemente colposa, egli è da considerarsi responsabile in via sussidiaria del danno erariale nella misura di euro 584.734,08, corrispondente, in via equitativa, al cinque per cento di euro 2.923.670,40.

Tutte le somme addebitate devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria rilevata dall'ISTAT nei periodi decorrenti dai singoli pagamenti disposti dall'Agea fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, aumentati degli interessi legali da tale ultima data fino al pieno ed effettivo soddisfo.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando in parziale conformità alla richiesta della Procura regionale, ogni contraria domanda ed eccezione respinta:

- CONDANNA i sotto indicati convenuti a pagare all'Agea, a titolo di responsabilità principale e in via solidale, le somme a fianco di ciascuno indicate:

- Ferrara Gabriele: euro 730.917,60;

- Perrottelli Rocco: euro 730,917,60;

- Putignano Giuseppe: euro 730,917,60;

- Neziri Jonus: euro 86.529,46;

- Fodde Natalino: euro 93.208,72;

- Fois Gavino: euro 72.123,98;

- Pedacchia Patrizia: euro 62.608,47;

- Zagaglia Aurelio: euro 81.354,55;

- Losani Bruno: euro 59.638,66.

- CONDANNA

Gulinelli Paolo a pagare all'Agea, a titolo di responsabilità sussidiaria, la somma di euro 584.734,08.

Tutte le somme sopra indicate vanno maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come indicato in parte motiva.

- CONDANNA altresì tutti i convenuti suddetti al pagamento delle spese processuali che, fino alla presente sentenza, sono liquidate in euro 7.554,58 (settemilacinquecentocinquantaquattro/58)

MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso ad Ancona, nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2013 e del 15 gennaio 2014.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Giuseppe De Rosa)

F.to (Dott. Anna Maria Giorgione)

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL 18/06/2014

